



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## AVVISO PUBBLICO

### BANDO DI GARA: CIG 7119116060

## PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA NELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.

### FAQ 3

*Premessa: i chiarimenti sono forniti ai sensi del comma 4 dell’art. 74 del D.lgs n. 50/2016; per pacifico orientamento giurisprudenziale i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in nessun modo possono modificare, integrare o disapplicare le prescrizioni degli atti di gara; la stazione appaltante non può, in esito alle richieste di chiarimento, attribuire un significato ed una portata diversa e/o maggiore di quella che risulta dagli atti medesimi.*

#### Domanda n. 1

Con riferimento alla risposta al quesito n. 15 delle FAQ pubblicate in data 9 agosto u.s. siamo a chiedere a Codesta rispettabile Stazione Appaltante, qualora una società concorrente voglia ricorrere all’istituto della cooptazione, di specificare la documentazione (*possibilmente fornendo il fac-simile delle dichiarazioni*) che dovrà essere prodotta sia dalla società concorrente cooptante che dalla società eventualmente cooptata e se detta richiesta di cooptazione e la relativa produzione documentale possa avvenire successivamente all’eventuale stipula contrattuale.

### **Risposta n. 1**

**Con il nuovo codice 50/2016 la cooptazione è ancora in vigore, infatti l'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010 non è stato abrogato.**

**Tale istituto di carattere speciale abilita un soggetto privo dei prescritti requisiti.**

**Il soggetto cooptato, che non può eseguire più del 20% dell'appalto, sempreché abbia la qualificazione corrispondente alla propria quota di lavori, non può acquisire lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all'appalto, non può prestare garanzie e non può affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.**

**Relativamente alla documentazione da produrre può essere la stessa prevista a quella per le Imprese consorziate esecutrici.**

***Inoltre, “la giurisprudenza ha in proposito chiarito che la scelta di associare una cooptata non può prescindere da una chiara, espressa e inequivoca dichiarazione in tal senso del concorrente, in assenza della quale l'indicazione di un'altra impresa deve essere sempre ricondotta alla figura di carattere generale dell'associazione temporanea.” (sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14.04.2016 n. 1492).***

### **Domanda n. 2**

In caso di partecipazione in RTI il sopralluogo può essere effettuato dalla sola impresa Mandataria?

### **Risposta n. 2**

**Nell'art. 6 del Capitolato di appalto è previsto che il sopralluogo non è obbligatorio, pertanto la risposta è Sì.**

### **Domanda n. 3**

Il disciplinare di gara, alla lettera C dei requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria richiede *“Una referenza assicurativa, rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, concernente l'intestazione a ciascun concorrente a qualsiasi titolo partecipante alla gara di una polizza RCO/RCT di massimale almeno pari ad € 10.000.000,00, per sinistro e per persona”.*

Per soddisfare il requisito è sufficiente una copia dichiarata conforme all'originale della polizza in parola in possesso dell'impresa oppure occorre una dichiarazione della compagnia di assicurazione?

In caso di RTI, visto che si parla di possesso da parte del concorrente a qualsiasi titolo partecipante alla gara, il massimale di € 10.000.000,00 deve essere posseduto da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento oppure è possibile cumulare i massimali di ciascuna impresa?

Laddove il requisito del massimale non sia soddisfatto dalle polizze attualmente in essere, per soddisfare il requisito è sufficiente una dichiarazione della compagnia di assicurazione che in caso di aggiudicazione del concorrente si impegna ad integrarle con i massimali richiesti?

### **Risposta n. 3**

**Si rinvia a quanto comunicato in merito alla domanda n. 16 della FAQ 1, pubblicata in data 09 agosto 2017.**

### **Domanda n. 4**

Allegato 7 – Schema di Offerta Economica: il modello in questione non contempla l'indicazione del ribasso riferito relativo all'importo a base d'asta destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di sicurezza. Al riguardo si chiede di sapere se il ribasso unico esposto debba essere anche comprensivo del ribasso di detta attività oppure se debba essere indicato a parte; in tale secondo caso Vi chiediamo di indicarne le modalità.

### **Risposta n. 4**

**Il ribasso da offrire è unico, come specificato nel Disciplinare di Gara.**

### **Domanda n. 5**

In ragione dell'oggetto dell'appalto, ribadito sia nell'art. 1 del Capitolato speciale di appalto che al medesimo articolo del disciplinare di gara, della conseguente complementarità dell'attività propria di lavori (manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi esistenti, installazione di nuove tecnologie), nonché della scelta di codesta stazione appaltante di affidare il servizio ai sensi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa calcolata su 70 prezzo e 30 qualità, in cui 19 punti vengono affidati per "migliorie tecnologiche" e facendo riferimento all'espresso divieto di subappalto indicato nei documenti di gara, si chiede di confermare che il mancato inserimento in oggetto di gara dei lavori di installazione e manutenzione tecnologica sia un refuso o una dimenticanza.

In caso contrario, si chiede di poter autorizzare il subappalto di dette attività (lavori di installazione e manutenzione) non proprie della categoria di società selezionate per questa gara (autorizzate ex art. 134 del TULPS).

### **Risposta n. 5**

**Il subappalto non è in alcun caso autorizzato, come ben si evince dalla documentazione di gara. Si rinvia a quanto comunicato in merito alla domanda n. 15 della FAQ 1, pubblicata in data 09 agosto 2017.**

### **Domanda n. 6**

Premesso che

L'art. 24 del CCNL di categoria applicato da tutti gli Istituti di vigilanza – **cambio di appalto e/o affidamento del servizio** - applicato da tutti gli istituti di vigilanza dispone che "[...] *al precipuo*

*fine di mantenere i livelli di occupazione ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e condizioni di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli”;*

L'art. 25 del CCNL di categoria – **condizioni per attivare la procedura** - dispone che *“in ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (ex art. 115, TULPS) con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'Istituto uscente ove ne abbia interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale l'Istituto di vigilanza uscente, alla Questura della provincia presso la quale i servizi vengono svolti: 1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno di sei mesi precedenti a quello della comunicazione; 2) il codice fiscale dei lavoratori interessati; 3) il monte ore di servizio previsto dall'appalto;”;*

L'art. 26 del CCNL di categoria – **criteri per determinare l'impiego effettivo del personale sull'appalto/servizio ed il personale da coinvolgere per l'avvio della procedura** - dispone che *“per determinare l'effettiva consistenza numerica delle guardie particolari giurate da impiegare nell'appalto e/o servizio il numero degli addetti dovrà calcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento, qui indicato ai soli fini di gestione della presente procedura, di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane”;*

L'art. 27 del CCNL di categoria – **modalità di attuazione della procedura** – dispone che *“1. L'istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68; 2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali; 3. ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli assegni ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo; 4. Ad essi verrà mantenuta l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'istituto subentrante; 5. L'istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero di lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito dall'art.26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91.*

*L'istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 26 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro o in sede sindacale anche negli ambiti previsti dal CCNL, con l'istituto cessante, le OO.SS. Territoriali ed i lavoratori interessati al passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio. Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte con i lavoratori di cui al precedente comma verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.411 c.p.c.; 6. Il mancato adempimento, da parte dell'istituto uscente che cessa nell'appalto, degli incombenti di cui al precedente art. 26 esimerà l'istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'istituto uscente; 7. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al punto 6 comma 2 del presente articolo da parte dell'istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio; 8. Qualora l'istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà la facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico normativo così come previsto dal presente CCNL; 9. La disciplina di cui al presente articolo deve considerarsi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del CCNL, sia in quanto aderenti alle associazioni di categoria firmatarie del contratto, sia per tacita adesione.*

*Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2931 c.c..”;*

si richiede di chiarire le ragioni del mancato inserimento della c.d. clausola sociale, data la cogenza della normativa vigente in merito.

#### **Risposta n. 6**

**Per tutto ciò che non è stato inserito nei documenti di gara, si fa riferimento e si applicano le leggi che contemplano in modo specifico la materia. Il caso in questione sull'applicabilità della clausola sociale, prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017 entrato in vigore dal 20 maggio 2017, che recita testualmente: “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.”**

**A tal riguardo si fa presente che questa stazione appaltante ha ricevuto richieste di chiarimento da parte di molti Istituti di vigilanza, i quali hanno chiesto in modo specifico dati ed informazioni economiche, salariali, di inquadramento, di livello oltre che agli scatti di anzianità e degli assegni ad personam delle risorse umane attualmente impiegate nell'appalto. A tali richieste si è prontamente provveduto a rispondere in data 09 agosto 2017 con la FAQ n. 1, ed in data 30 agosto con la FAQ n. 2.**

**Pare utile sottolineare che per Giurisprudenza costante (da ultima: Consiglio di Stato Sez. III n. 20178 del 5 maggio 2017) l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dall'appaltatore uscente ..... deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e che non vi è alcun obbligo di assumere a tempo indeterminato in forma automatica e generalizzata il personale utilizzato dalla precedente affidataria.**

#### **Domanda n. 7**

All'art.1 del disciplinare di gara è riportato che “le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono rimborsate all'Amministrazione dall'aggiudicatario secondo le istruzioni che saranno impartite” si chiede di fornire dettaglio ed importo complessivo di dette spese al fine di poterle inserire correttamente nella valutazione dell'offerta e non rendere la stessa in parte indeterminata.

#### **Risposta n. 7**

**Si rinvia a quanto comunicato in merito alla domanda n. 3 della FAQ 1, pubblicata in data 09 agosto 2017.**

#### **Domanda n. 8**

Stante le previsioni degli artt. 8 e lettera k) dell'art. 5 del capitolato speciale di appalto, in cui vengono indicati oneri della sicurezza in ragione di € 5.850,00 (solo per rischi interferenziali relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria) e contemporaneamente l'onere per le GpG di eseguire manovre di accensione e spegnimento dei quadri elettrici, considerata anche l'importanza della categoria lavori di installazione di sistemi tecnologici (come anche premiati dal punteggio tecnico assegnato – 19 punti), nonché la natura di queste stesse attività (intervento su sistemi elettrici propri dell'ente, predisposizione di impianti ecc.), si chiede di confermare la mancata previsione di oneri di sicurezza per le attività anzi citate, in contrasto con le norme relative alla sicurezza sul lavoro ed alle previsioni normative in tema di oneri per la sicurezza per contratti di lavori.

#### **Risposta n. 8**

**Nel capitolato di appalto non sono state richieste attività a rischio per cui dover prevedere oneri per la sicurezza, tranne che nella manutenzione ordinaria e straordinaria.**

### **Domanda n. 9**

All'art. 1 del capitolato speciale di appalto sono descritti tutti i servizi con relativi orari e monte ore.

Essendo stati calcolati i monti ore in base al moltiplicatore di num. 261 gg. feriali nell'anno, gli stessi sono errati, come anche confermato di seguito accennando all'eventuale conguaglio di fine anno.

In modo che sia rispettato il principio della par condicio tra i partecipanti, soprattutto in fase di giustificativi, si chiede di chiarire, prevedendo l'allegato 7 una quotazione di importo totale, se occorre quotare i reali monte ore che verranno erogati o quelli riportati nello schema riepilogativo.

Si evidenzia che la differenza è notevole ed ammonta a più di 6.000 ore annue.

### **Risposta n. 9**

**Il conteggio dei giorni ha preso in considerazione esclusivamente i giorni feriali per alcune postazioni, sottraendo dai 365 giorni/annui, 52 sabati e 52 domeniche (365-104 = 261).**

**Il conguaglio di fine anno è stato previsto in quanto le giornate feriali annue possono variare in virtù di festività infrasettimanali e/o anni bisestili.**

**Il monte ore complessivo orario ESATTO pertanto non può essere previsto preventivamente, decorrendo dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, che ad oggi non può essere individuata con certezza.**

**Per quanto sopra l'offerta economica di ribasso deve prendere in considerazione esclusivamente il monte ore previsto nel Capitolato speciale di appalto. Il conguaglio è vicenda che verrà gestita con il contraente.**

### **Domanda n. 10**

Si chiede di chiarire quante auto devono essere a disposizione del servizio ed in che orari.

### **Risposta n. 10**

**Come previsto all'art. 1 ("OGGETTO") del Capitolato Speciale di appalto, il servizio autopattuglia è previsto in h24 x 365 giorni, pari ad 8.760 ore annue.**

### **Domanda n. 11**

Si chiede di poter rendere pubblica, unitamente ai documenti di gara, e come prescritto dalla normativa vigente in merito, la bozza del contratto che l'aggiudicatario firmerà dopo le dovute integrazioni delle informazioni proprie della gara di appalto. Si richiede tale documento al fine di poter Voi sottoporre una offerta economica congrua e che la stessa sia valutata in base a tutti i dettagli propri dell'erogazione del servizio, nonché delle modalità di fatturazione e dei relativi

termini di pagamento, in quanto nell'art.14 del capitolato speciale di appalto non sono esplicitati i giorni decorrenti dalla presentazione della fattura per l'esigibilità del relativo pagamento.

#### **Risposta n. 11**

**Sia il contratto che verrà stipulato con l'Impresa aggiudicataria della gara, dopo l'aggiudicazione, sia le modalità di fatturazione e dei relativi termini di pagamento, verranno effettuati in base alle vigenti disposizioni di legge. Il contratto non potrà ovviamente intervenire su elementi essenziali contenuti nella documentazione di gara, disciplinando gli elementi accessori.**

#### **Domanda n. 12**

si chiede di poter meglio dettagliare la documentazione interessata dal c.d. soccorso istruttorio, ma soprattutto di elencare dettagliatamente le fattispecie che comporteranno esclusione senza possibilità di ricorso a tale istituto.

#### **Risposta n. 12**

**Il comma 9 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 recita quanto segue: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”* Questa Amministrazione osserverà in modo scrupoloso la normativa in questione.**

#### **Domanda n. 13**

Avendo riguardo alla previsione dell'art. 4 del disciplinare di gara - corso della gara - in particolare al fatto che "l'apertura dell'offerta tecnica avverrà nel corso di una o più sedute riservate" si chiede di chiarire se almeno la busta esterna dell'offerta verrà aperta in seduta pubblica, al fine che tutti i concorrenti possano visionare l'integrità e regolarità dei plichi.

#### **Risposta n. 13**

**La valutazione dell'offerta tecnica avrà luogo nel corso di una o più sedute riservate. Tanto che è di competenza esclusiva della Commissione di aggiudicazione esaminare i progetti tecnici e valutarli. Si assicura che le buste n. 2 “Offerta Tecnica” verranno aperte in seduta pubblica, appositamente comunicata.**



#### **Domanda n. 14**

in merito alle previsioni dell'art. 5 del disciplinare di gara "proposta di aggiudicazione" - "nel caso di ex aequo di due o più offerte, i concorrenti ai quali sarà stato attribuito il medesimo punteggio saranno inviati, con apposita richiesta scritta, a migliorare la propria offerta, indicando una riduzione del prezzo in busta chiusa, nei termini e con le modalità che saranno indicate. Tale nuova offerta sostituirà integralmente la precedente. Si chiede di chiarire, qualora tali ulteriori ribassi dovessero coincidere se si procederà ad ulteriore presentazione di ribasso o ad estrazione presso notaio o pubblico ufficiale addetto alla procedura, come peraltro previsto dall'attuale codice.

#### **Risposta n. 14**

**Come previsto dall'art. 5 del Disciplinare di gara che all'ultimo capoverso recita: *"Nel caso di ex aequo di due o più offerte, i concorrenti ai quali sarà stato attribuito il medesimo punteggio saranno invitati, con apposita richiesta scritta, a migliorare la propria offerta, indicando una riduzione del prezzo in busta chiusa, nei termini e con le modalità che saranno indicate, e fissando apposita seduta pubblica. Tale nuova offerta sostituirà integralmente l'offerta economica precedente."* Le modalità ed i termini saranno indicati dalla Commissione di gara nell'espletamento delle procedure In caso di ulteriore ex aequo, si procederà nella stessa maniera.**

#### **Domanda n. 15**

Si chiede di chiarire se è compresa, data la normativa vigente, la possibilità di risoluzione anticipata del contratto qualora la CONSIP stipuli, durante la vigenza contrattuale, una convenzione maggiormente conveniente rispetto all'offerta economica di gara. Qualora detta possibilità sia compresa, si chiede come si procederà per la quota parte di ammortamento delle tecnologie installate che potrebbe rimanere "non saldata" in caso di risoluzione anticipata si chiede se dette tecnologie verranno liquidate nella parte non ammortizzata per interruzione del servizio per gli importi dichiarati nei giustificativi di gara o se occorre inserire nell'offerta economica un quotazione specifica delle stesse, in considerazione del punteggio premiante per l'offerta dei sistemi (19 punti) si chiede se, in alternativa, si procederà con lo smontaggio delle stesse.

#### **Risposta n. 15**

**L'applicazione del parametro di prezzo previsto da una successiva convenzione quadro Consip più favorevole all'Amministrazione costituisce misura obbligatoria, che rinviene dall'art. 8, comma 8, lett.: b), d.l. 66/2014. La risoluzione consegue comunque al mancato accordo con l'aggiudicatario sull'esecuzione del contratto alle condizioni stabilite dalla Convenzione Consip. L'eventuale applicazione o il calcolo degli ammortamenti verrà convenuto con l'operatore economico interessato al momento del verificarsi del fatto.**

### **Domanda n. 16**

In merito alla previsione riportata nel capitolato speciale di appalto alla pagina 12 - gestione e manutenzione degli impianti esistenti - "la manutenzione integrale comprende la riparazione o la sostituzione di materiali, di tutti i componenti degli impianti sia nel caso in cui il malfunzionamento derivi da usura o da anomalie e guasti sia nel caso in cui dipenda da un uso non conforme degli stessi (c.d.: cattivo uso)", si chiede di meglio definire il cattivo uso. si chiede, infatti, di confermare che tale previsione non comprenda danneggiamenti volontari o involontari dell'ente o di terzi. si chiede di confermare che tale previsione non comprenda il cattivo uso da parte di addetti tecnici di altre ditte o direttamente dipendenti dall'ente.

### **Risposta n. 16**

**Per “cattivo uso” si intendono tutte quelle manovre e/o attività, comprese le manutenzioni, non effettuate secondo la regola dell’arte, a maggior ragione se in difformità dalle prescrizioni dell’Amministrazione diramate in corso di contratto. L’appaltatore è costituito custode degli impianti e ne risponde secondo le regole del c.c.. I danneggiamenti volontari si configurano come atti di vandalismo e saranno imputati all’autore. Il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto (involontario) dell’Amministrazione o del terzo rimangono a carico dell’Amministrazione stessa, tuttavia detta ipotesi è del tutto residuale e di difficile verifica attesa che questa Amministrazione affiderà alle Guardie particolari giurate il compito di vigilare sull’intero plesso immobiliare e su tutti gli apparati.**

### **Domanda n. 17**

In ragione dello schema economico riportato all’art. 3 del Capitolato speciale di appalto, in cui sono indicati in dettaglio i base d’asta per le diverse attività in gara, si chiede di chiarire se il ribasso presentato, indicato nell’allegato 7 – schema di offerta economica - sia presentato in egual misura sulle somme indicate per le diverse attività.

Detto chiarimento è necessario anche in ragione del quesito num. 11 presentato dalla scrivente.

### **Risposta n. 17**

**Vedere risposta alla domanda n. 4**

### **Domanda n. 18**

In considerazione della previsione dell’art.8 – gestione e manutenzione degli impianti esistenti – del Capitolato speciale di appalto, ed in particolar modo all’obbligazione esplicitata al n.b. in cui “costituisce specifico onere dell’aggiudicatario il trasferimento a proprie spese, stimato nel corrispettivo dell’appalto, dall’attuale sede della Centrale Operativa, [...] in altra sala posta al piano garage”, si chiede di specificare se vi sono, nel luogo stabilito per lo spostamento, predisposizioni

per gli impianti o se siano necessarie opere murarie o di passaggio di cavi e comunque di meglio dettagliare tale attività affatto non residuale, soprattutto per rendere l'offerta economica ben determinata come richiesto dalla normativa vigente e nel rispetto della par condicio participationis.

#### **Risposta n. 18**

**Il secondo capoverso dell'art. 6 (conoscenza degli immobili) del Capitolato Speciale di appalto recita quanto segue: "Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari alla predisposizione dell'offerta, le imprese concorrenti possono effettuare un sopralluogo, non obbligatorio..... , presso le strutture oggetto del servizio", e nel rispetto della par condicio participationis, tale possibilità è data a tutte le Imprese che hanno fatto richiesta di sopralluogo. In mancanza, comunque, l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o equipollenti tecnici.**

#### **Domanda n. 19**

In ragione delle previsioni contenute nell'art.14 – fatturazione e pagamento – del Capitolato speciale di appalto in cui viene riportato che "il prezzo da corrispondere per le prestazioni di servizi di cui al presente capitolato è quello offerto dall'impresa aggiudicataria a tutto suo rischio ed è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità l'appaltatore non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento di costi di materiali, dazi, listini e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione", si chiede di chiarire, anche in considerazione del rinnovo del CCNL previsto durante la vigenza contrattuale (prevista in 60 mesi dai documenti di gara), se sarà possibile richiedere l'aumento ISTAT come previsto dalla normativa vigente e se il fornitore, data la vetustà di quasi il 50% del parco impianti presenti, dovrà anche farsi carico dell'onerosità derivante dall'ormai desueta fabbricazione di pezzi di sostituzione per gli impianti esistenti per la durata di anni 5.

#### **Risposta n. 19**

**Non è prevista nella documentazione di gara una clausola di revisione del prezzo.**

**Tuttavia, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è previsto che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10%, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.**

#### **Domanda n. 20**

In ragione delle previsioni dell'art.14 – fatturazione e pagamento – del capitolato speciale di appalto in merito alle modalità di fatturazione, interamente effettuata dalla capogruppo, nel caso il contratto venga siglato da un RTI, si chiede di chiarire la modalità con cui l'ente intenda tracciare i flussi finanziari intercorrenti tra le società come previsto dalla normativa vigente in materia.

## **Risposta n. 20**

**Si rinvia a quanto comunicato in merito alla domanda n. 20 della FAQ 1, pubblicata in data 09 agosto 2017.**

## **Domanda n. 21**

In ragione delle previsioni dell'art. 15 – inadempienze contrattuali: penali, risoluzione, recesso – del capitolato speciale di appalto in cui è riportato che “l'amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, da comunicarsi mediante raccomandata a/r nei seguenti casi: allorchè l'appaltatore fallisca o divenga insolvente [...]” si chiede di chiarire se tale previsione, essendo riportate le sole specifiche delle procedure fallimentari, riguardi anche la procedura dell'amministrazione straordinaria; tale procedura, infatti, ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 270/1999 l'amministrazione straordinaria è procedura concorsuale della grande impresa commerciale, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali e pertanto considerata procedura in continuità aziendale, che, però, al fine di essere attivata da parte del Tribunale competente per territorio deve necessariamente passare per una dichiarazione di insolvenza.

Si chiede, pertanto, di chiarire se tale fattispecie rientra tra le cause di risoluzione contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente in tema.

## **Risposta n. 21**

**Gli istituti di legge con finalità conservativa del patrimonio aziendale non determinano la risoluzione o il recesso dal contratto.**

## **Domanda n. 22**

In merito a quanto previsto dall'art. 4 – procedura di aggiudicazione – del disciplinare di gara, con specifico riguardo ai criteri e sub criteri di assegnazione del punteggio tecnico, si chiede di chiarire quanto di seguito:

- Al punto 1.3 “proposte migliorative di redistribuzione dei servizi richiesti, implementazioni” cui vengono assegnati 10 punti, si chiede di chiarire cosa si intenda per redistribuzione e implementazione, in quanto, non trattandosi di appalto concorso, si ritiene non presentabile un progetto di riorganizzazione che preveda quantità di erogazione del servizio richieste dal capitolato.
- Al punto 2.1. “funzionalità e caratteristiche degli impianti tecnologici di sicurezza offerti in comodato d'uso” cui vengono assegnati 9 punti, si chiede di chiarire se tale comodato d'uso deve essere inteso quale gratuito e quindi prevedere un riscatto al termini del contratto, in cui importo andrebbe esplicitato in sede di offerta, o se tale comodato venga stipulato con atto separato e che preveda quindi un importo definito mensile già in sede di gara.

- Al punto 2.3 “possesso della certificazione NOSI”, cui vengono assegnati ben 3 punti, si chiede di chiarire le motivazioni alla base di tale richiesta, al fine di poter presentare istanza per l’ottenimento, in considerazione della procedura stessa di richiesta che ne prevede l’esplicitazione. Si significa, inoltre, che la richiesta per l’ottenimento possa essere effettuata solo ed esclusivamente se prevista dalla natura del servizio stesso ed essendo titolari del contratto.

Tale previsione premiante per tale certificazione appare posta in spregio alla par condicio participationis delle imprese.

#### **Risposta n. 22**

**Le risposte alle domande di cui al punto 1.3 ed al punto 2.1 si possono trovare nell’allegato n. 6 (schema di offerta tecnica) la risposta alla domanda di cui al punto 2.3 è stata già data alla domanda n. 26 della FAQ n. 1 pubblicata in data 09 agosto 2017.**

#### **Domanda n. 23**

**ALLEGATO 4 - SCHEMA DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:** il modello in questione non viene annoverato tra la documentazione amministrativa da produrre indicata nel Disciplinare di gara. Si chiede cortesemente di chiarire se dovrà essere prodotto includendolo nella Busta recante la dicitura: "Busta n. 1: Documenti amministrativi".

#### **Risposta n. 23**

**Si, la dichiarazione degli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, va compilata ed allegata tra i documenti amministrativi. L’utilizzo del modello di dichiarazione predisposto dall’Amministrazione è una facoltà del concorrente.**

#### **Domanda n. 24**

Si fa seguito ai chiarimenti pubblicati alle FAQ del 09 agosto 2017 ed in particolare alla risposta n. 26, circa il possesso del Nosi, ribadendo che il suddetto “elemento aggiuntivo” appare assolutamente discriminante e restrittivo della concorrenza in quanto troppo specifico e non connesso con il servizio in oggetto dell’appalto, in quanto posseduto solo da qualche Istituto di vigilanza che lo ha ottenuto in occasione di precedenti appalti. Se ne chiede quindi una pronta rettifica.

#### **Risposta n. 24**

**Il possesso della certificazione Nosi richiesto da questa Amministrazione in fase di gara, rappresenta un elemento aggiuntivo e qualificante alla documentazione da produrre per la partecipazione alla stessa, e non un elemento a pena di esclusione.**

### **Domanda n. 25**

Si fa riferimento alla Gara d'appalto con procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di vigilanza attiva nelle sedi del Consiglio Regionale del Lazio - CIG 7119116060, in virtù del periodo di ferie estive appena trascorso, siamo a richiedere la possibilità di proroga del termine fissato per la ricezione delle offerte, in data 13/09/2017 ore 12:00.

### **Risposta n. 25**

**L'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 al c. 1 recita testualmente “Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.” Questa stazione appaltante visto il periodo estivo, anziché 35 giorni previsti dalla norma ha già fissato un termine molto più ampio.**